

Tribunale Milano Sezione Lavoro

Sentenza 13 febbraio 2023 n. 437

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Colosimo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

■

con ■ Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, ■

- ricorrenti -

contro

■ s.n.c.

- convenuta contumace -

e nei confronti di

ENTE BILATERALE NAZIONALE ■

■

■

■

con l'Avv. ■ del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. ■ in Roma, via ■

- terzi chiamati -

Oggetto: pagamento somme

All'udienza di discussione i procuratori della parte ricorrente e dei terzi chiamati concludevano come in atti.

FATTO

con ricorso depositato il 7 novembre 2022, 4 (...) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - (...) per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare che (...) ha ommesso il versamento nei confronti della ricorrente della contribuzione dovuta ai fondi artigiani ██████████ così come previsto dall'art. 6-bis del CCNL applicato e dai relativi statuti istitutivi;

2) accertare e dichiarare che (...) ha provveduto al versamento della contribuzione dovuta al fondo artigiano ██████████ solo a far data dal maggio 2020, omettendo il relativo trattamento sanzionatorio dovuto per il periodo precedente, così come previsto dall'art. 9 del CCNL applicato e dall'accordo Interconfederale ██████████ del 23 dicembre 2010;

3) condannare (...) a corrispondere alla sig.ra (...) la complessiva somma di Euro 6.111,52 a titolo risarcitorio, di cui Euro 2.599,68 per mancata iscrizione al fondo ██████████, Euro 858,00 per mancata iscrizione al fondo ██████████ ed Euro 2.653,84 per mancata iscrizione al fondo ██████████ ai sensi del CCNL applicato e degli statuti istitutivi, o la diversa somma, che dovesse risultare in corso di causa.

Con il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo".

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Pur regolarmente citata, (...) non si è costituita in giudizio e né è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.

All'udienza del 29 dicembre 2022, ritenuta la sussistenza di un'ipotesi di cui all'art. 107 c.p.c., il Tribunale ha disposto l'intervento in giudizio ██████████

██████████ che si sono costituiti in giudizio con memoria dell'8 febbraio 2023, con la quale hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

"nel merito, in via principale:

- accertare e dichiarare l'irregolarità contributiva dell'impresa (...) in relazione a EBNA, SANARTI e ██████████

- mandare esente [REDACTED] da qualunque tipo di condanna, anche in relazione alle spese legali e del giudizio".

Con vittoria delle spese di lite.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 10 febbraio 2023, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dalla documentazione di causa, (...) ha prestato la propria attività lavorativa in favore di (...) (società che ha per oggetto l'attività di parrucchiere per signora - doc. 3, fascicolo ricorrente), in forza di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (poi trasformato a tempo indeterminato), con qualifica di operaia - III livello C.C.N.L. Dipendenti Imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non Curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere (doc. 8, fascicolo ricorrente) - e mansioni di parrucchiera, nel periodo compreso tra il 4 marzo 2013 (docc. 1 e 4, fascicolo ricorrente) e il 26 gennaio 2021, quando il rapporto si è concluso a seguito di dimissioni per giusta causa (docc. 2 e 4, fascicolo ricorrente).

Con l'odierno giudizio, la lavoratrice agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento datoriale all'obbligo di provvedere - in pendenza di rapporto - all'iscrizione ai Fondi di settore [REDACTED], con conseguente omissione del versamento delle relative quote dovute, nonché del parziale inadempimento ai versamenti dovuti al Fondo Artigiano [REDACTED].

Conclude, pertanto, come sopra precisato.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Costituendosi in giudizio, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] hanno chiarito che (...) s.n.c. è "vincolato al sistema contrattuale collettivo (il CCNL, doc. n. 3, sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL) e, di conseguenza, risulta vincolato a [REDACTED]" (pag. 3, memoria).

Avuto specifico riguardo alla posizione dell'odierna ricorrente, i terzi chiamati hanno chiarito che i versamenti a [REDACTED] risultano regolari solo per il periodo da maggio a novembre 2020 (doc. 7, fascicolo ricorrente; doc. 6, fascicolo terzi chiamati), mentre i versamenti a [REDACTED] sono stati effettuati solo per gennaio 2021 (docc. 5-6, fascicolo ricorrente); dalla documentazione versata

in atti da parte attrice, inoltre, risulta che (...) non ha mai provveduto a versare alcunché, alla propria dipendente, per i titoli per cui è causa (cfr. docc. 4, fascicolo ricorrente).

Ciò posto, il sistema ██████ prevede che, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione contributiva da parte dei datori di lavoro, questi ultimi sono sanzionati con l'obbligo di corrispondere ai dipendenti un elemento aggiuntivo retributivo EAR pari a Euro 25,00 lordi per 13 mensilità (docc. 8 e 12, fascicolo ricorrente; doc. 3, fascicolo terzi chiamati); del pari, l'inadempimento contributivo ██████ determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario EAR pari a Euro 25,00 lordi mensili per tredici mensilità (docc. 4-5 e 9, fascicolo ricorrente; doc. 4, fascicolo terzi chiamati), mentre l'inadempimento contributivo S ██████ determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario ██████ pari a Euro 12,00 lordi mensili per tredici mensilità (docc. 4-6 e 10-11, fascicolo ricorrente; doc. 5, fascicolo terzi chiamati).

Accertato l'inadempimento datoriale, e ritenuta la correttezza dei conteggi attorei - notificati in uno con il ricorso, e che debbono essere emendati esclusivamente per quel che attiene la mensilità di gennaio 2021 sui Fondi ██████ - (...) s.n.c. deve essere condannata a pagare in favore di (...) le seguenti somme lorde: Euro 2.572,60 per l'inadempimento contributivo al Fondo ██████, Euro 845,00 per l'inadempimento contributivo al Fondo ██████ ed Euro 2.653,84 per l'inadempimento contributivo al Fondo ██████, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, (...) deve essere condannata alla rifusione delle stesse - tanto in favore di parte ricorrente, quanto in favore dei terzi chiamati - nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario limitatamente alla posizione di parte ricorrente.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

condanna (...) a pagare in favore di (...) le seguenti somme lorde: Euro 2.572,60 per l'inadempimento contributivo al Fondo ██████, Euro 845,00 per l'inadempimento contributivo al Fondo WILA ed Euro 2.653,84 per l'inadempimento contributivo al Fondo ██████, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Condanna (...) alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in misura di complessivi Euro 2.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. (...)

Condanna, inoltre, (...) alla rifusione delle spese di lite in favore [REDACTED]

[REDACTED], che liquida in misura di complessivi Euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Riserva a 5 giorni il deposito della motivazione.

Milano, 10 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2023.